

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 4526

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dei trasporti e della navigazione

(BERSANI)

e dal Ministro delle finanze

(VISCO)

di concerto col Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica

(AMATO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 MARZO 2000

—————

**Disposizioni in materia di accisa sul gasolio
per autotrasporto di merci**

—————

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnico-normativa.	»	4
Relazione tecnica	»	6
Disegno di legge.	»	7

ONOREVOLI SENATORI. - Il disegno di legge trae origine principalmente dall'esigenza di conseguire una graduale perequazione dei costi di esercizio delle imprese italiane che effettuano trasporto di merci a quelli delle omologhe imprese operanti nell'Unione europea.

La riduzione dell'accisa sul gasolio da autotrazione per i veicoli commerciali di massa massima complessiva non inferiore alle 11,5 tonnellate, adibiti al trasporto di merci in conto proprio e in conto terzi, rappresenta una prima misura di riallineamento del relativo prezzo di vendita in Italia, rispetto alla media dei Paesi comunitari più vicini.

In base alle esistenti compatibilità finanziarie, e tenuto conto dei tempi tecnici occorrenti per acquisire la prescritta approvazione da parte degli organi comunitari, l'onere per il provvedimento in questione è stato quantificato in 400 miliardi di lire annue, a decorrere dall'anno 2001.

Per stabilire le modalità e la misura dell'aliquota ridotta, sarà emanato apposito regolamento interministeriale, sulla base dei risultati cui perverrà il tavolo tecnico istituito presso il Ministero delle finanze, al quale partecipano rappresentanti del Ministero dei trasporti e della navigazione e delle associazioni di categoria presenti nel Comitato centrale per l'Albo degli autotrasportatori.

Si analizza, qui di seguito, il contenuto dei quattro commi dell'unico articolo di cui si compone il disegno di legge:

comma 1. - Prevede la riduzione, a decorrere dall'anno 2001, dell'aliquota sull'accisa del gasolio usato come carburante nei veicoli di massa massima complessiva non inferiore a 11,5 tonnellate, entro il limite corrispondente ad un minor gettito finanziario annuo pari a lire 400 miliardi;

comma 2. - Prevede che, entro centotanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, sia emanato un regolamento, su proposta del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con quello delle finanze, per stabilire la misura dell'aliquota ridotta e le norme di attuazione della legge;

comma 3. - Stabilisce le modalità per la copertura finanziaria del minor gettito previsto nel comma 1; al relativo onere, si provvede, quanto a 100 miliardi di lire, utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione iscritto, per gli anni 2001 e 2002, nel Fondo speciale dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, e, quanto a lire 300 miliardi, per gli anni dal 2001 al 2005 mediante utilizzo di maggiori entrate connesse a recuperi fiscali. Per l'onere relativo agli anni successivi, si provvederà con la legge finanziaria;

comma 4. - Prevede che il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apporti le occorrenti variazioni di bilancio.

RELAZIONE TECNICO-NORMATIVA

Impatto comunitario. - L'emanazione del provvedimento agevolativo di cui sopra è connesso all'autorizzazione, tramite apposita decisione da parte del Consiglio dell'Unione europea, della particolare facoltà di deroga specifica, secondo la procedura stabilita dall'articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 92/81/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992: tale deroga, per correttezza, potrà essere chiesta quale integrazione di quanto la Commissione sta già esaminando in ordine alla misura compensativa introdotta con l'articolo 8, comma 10, lettera e), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come sostituito dall'articolo 7, comma 15, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (sterilizzazione degli aumenti di accisa disposti per effetto dell'introduzione della cosiddetta «carbon-tax»).

Impatto costituzionale. - La necessità dell'emanazione di una norma primaria discende dal principio della riserva di legge sancito dall'articolo 23 della Costituzione. La stessa disposizione proposta, d'altra parte, detta un criterio inderogabile (minor gettito finanziario annuo pari a lire 400 miliardi) per stabilire, con regolamento di attuazione, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, la misura in concreto della riduzione dell'aliquota di accisa.

Impatto normativo strutturale e sulle autonomie locali. - Per quanto riguarda l'impatto normativo statale, regionale e sulle autonomie locali, occorre rilevare che nel settore fiscale degli olii minerali la disposizione proposta costituisce un'integrazione alla normativa statale e non si pone in contrasto con la potestà tributaria demandata alle regioni in quanto il gasolio non è oggetto di tributi aggiuntivi (addizionali, sovrimposte) a favore degli enti locali.

Impatto amministrativo. - Per quanto attiene agli aspetti di natura amministrativa, l'articolo di legge in esame prevede che le disposizioni di attuazione della norma primaria siano stabilite con il regolamento sopra citato da emanare, entro 180 giorni dell'entrata in vigore della suddetta norma primaria, su proposta del Ministro dei trasporti e della navigazione di concerto con il Ministro delle finanze, ciò in quanto l'agevolazione in parola concerne aspetti gestionali del settore autotrasporto merci che sono di competenza del Ministero dei trasporti e della navigazione e profili di natura fiscale attinenti alla competenza del Ministero delle finanze.

Profilo tecnico-normativo. - L'articolo 8, comma 10, lettera e), della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (legge finanziaria 1999) come modificato dall'articolo 7, commi 15 e 16, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (legge finanziaria 2000) ha previsto una riduzione degli oneri gravanti su-

gli esercenti le attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva non inferiore a 11,5 tonnellate da operare, ove occorra, anche mediante credito d'imposta pari all'incremento, per il medesimo anno, dell'accisa applicata al gasolio per autotrazione.

RELAZIONE TECNICA

Il disegno di legge prevede la riduzione della accisa sul gasolio da autotrazione per i veicoli commerciali di massa complessiva non inferiore alle 11,5 tonnellate, adibiti al trasporto di merci in conto proprio ed in conto terzi, riduzione che rappresenta una prima misura di allineamento del prezzo di vendita del gasolio in Italia, rispetto alla media dei Paesi comunitari.

La riduzione dell'aliquota dell'accisa sul gasolio, aliquota determinata dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 gennaio 1999, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 11 del 15 gennaio 1999, è determinata con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in modo da determinare minori entrate stimate in circa 400 miliardi di lire annue a partire dall'anno 2001, alle quali si farà fronte con l'utilizzo: a) per lire 100 miliardi delle proiezioni per gli anni medesimi dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione; b) per lire 300 miliardi circa mediante l'utilizzo per gli anni dal 2001 al 2005 delle maggiori entrate derivanti dalla rideterminazione delle agevolazioni fiscali.

Negli anni successivi si provvede con la legge finanziaria.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. L'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante per i veicoli di massa massima complessiva non inferiore a 11,5 tonnellate, adibiti a trasporto merci, è ridotta con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dei trasporti e della navigazione e del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Tale regolamento detta anche disposizioni di attuazione del presente articolo ed è emanato, in sede di prima applicazione, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. La riduzione dell'aliquota di cui al comma 1 è stabilita a decorrere dall'anno 2001, in misura atta a realizzare il progressivo riallineamento del prezzo di vendita in Italia del gasolio per autotrasporto rispetto alla media dei Paesi comunitari ed entro il limite corrispondente ad un minor gettito finanziario annuo pari a lire 400 miliardi.

3. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in lire 400 miliardi annue, a decorrere dall'anno 2001, si provvede: *a*) quanto a lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002 mediante utilizzo delle proiezioni per gli anni medesimi dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito della unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione; *b*) quanto a lire 300 mi-

liardi annue per gli anni dal 2001 al 2005 mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalla rideterminazione con appositi provvedimenti di agevolazioni fiscali; per gli anni successivi si provvede con la legge finanziaria.

4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.